



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERMINI IMERESE

Via U. Di Blasi n° 1, 90018 Termini Imerese – tel. 091-8152405– fax 091-8115061
C.F.: 87001670824 - E-mail: tribunale.terminiimerese@giustizia.it

Visto il verbale della riunione del 10 marzo 2015 tenutasi presso il Referente Distrettuale per l'Innovazione di Palermo, dal cui contenuto emerge che nei primi mesi di utilizzo del sistema per le notifiche telematiche penali SNT solo un numero minimo di notifiche non è andato a buon fine, con una percentuale inferiore al 2% di omesse notifiche imputabili al difensore;

Visto il provvedimento organizzativo del 21 gennaio 2015 a firma congiunta di questo Presidente e di questo Procuratore della Repubblica;

Ritenuto che per agevolare l'utilizzo e la diffusione del sistema delle notifiche telematiche, tramite SNT, è opportuno integrare il citato provvedimento organizzativo, anche tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione Sez. II del 9 febbraio 2010 n. 8031 che ha affermato il principio in base al quale per procedere alla modalità di notificazione a mezzo fax [oggi sostituita da modalità telematica] non è necessario un decreto motivato del giudice ma è sufficiente una disposizione consistente anche in un provvedimento organizzativo di carattere generale

DISPONE

integrarsi il provvedimento del 21 gennaio 2015 nel senso che

1) le notifiche ai difensori sono eseguite con modalità telematiche ai sensi dell'art. 148, comma 2 bis, c.p.p.;

nel sistema SNT si dovrà indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, il riferimento al presente provvedimento, riportando la dicitura "provvedimento organizzativo del 16.03.2015 ai sensi dell'art. 148 comma 2-bis c.p.p.";

2) è possibile effettuare le notifiche telematiche anche nelle sottoelencate ipotesi in cui l'atto deve essere consegnato al difensore

- impossibilità della notifica all'imputato non detenuto (art. 157, comma 8 bis, c.p.p.);

- notifiche alle altre parti del processo eseguite presso i difensori (art. 154, comma 4, c.p.p.);

dette ultime ipotesi si aggiungono ai casi già espressamente elencati nel provvedimento del 21.01.2015 di notifica al difensore di atto destinato all'imputato, che per comodità si riportano:

- imputato dichiarato irreperibile (art. 159, co. 1 c.p.p.) o latitante (art. 165, co. 1, cpp)

- imputato residente, dimorante o detenuto all'estero che non abbia dichiarato o eletto domicilio nello Stato (art. 169, co. 1, c.p.p.);

- imputato che ha eletto domicilio presso il difensore (art. 161, co. 1 e 2, c.p.p.)

- impossibilità della notifica nelle forme tradizionali al diverso domicilio eletto o dichiarato dall'imputato (art. 161, co. 4, c.p.p.);

3) oltre alla già prevista ipotesi di mancata notifica imputabile al destinatario nel caso di mancata istituzione, o comunicazione, della casella PEC da parte del professionista, deve considerarsi come causa imputabile al destinatario anche quella in cui la casella PEC del difensore risulta piena;

in tali casi la notifica è effettuata mediante deposito in cancelleria/segreteria, salvo le ipotesi in cui il magistrato procedente, per la delicatezza del procedimento trattato, non disponga doversi procedere a notifica nelle forme ordinarie.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento organizzatorio del 21.01.2015.

Termini Imerese, 16 marzo 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
f/to Alfredo Morvillo

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
f/to Giuseppe Rizzo